

Art. 1 – Denominazione e Costituzione

1. In applicazione dei Contratti Collettivi stipulati tra le Associazioni Saci e Cisl Terziario (*prima Fenasalc Cisl*) e, in attuazione dello statuto dell'En.Bi.F. Nazionale approvato in data 9 giugno 2011, i presenti Soci nominati rappresentanti territoriali dei Soci Fondatori datoriali e sindacali dell'En.Bi.F. Nazionale, costituiscono l'Ente Bilaterale Federale della Regione Veneto, in forma abbreviata "*En.Bi.F. Veneto*".

Art. 2 - Natura

1. L'En.Bi.F. Veneto ha natura associativa, bilaterale e paritetica tra le Associazioni datoriali e sindacali firmatarie il CCNL di riferimento o che vi abbiano successivamente aderito a norma del seguente art. 7, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica e patrimonio indivisibile; ha lo scopo di garantire i servizi e le prestazioni previste dal CCNL di riferimento, dallo Statuto Nazionale dell'En.Bi.F. e dai deliberati dell'Assemblea; favorisce la ricerca e la formazione nelle materie del lavoro e in ambito professionale.

Art. 3 - Durata

1. L'En.Bi.F. Veneto ha durata temporale indeterminata e può essere sciolto esclusivamente con le procedure indicate nel presente Statuto.

Art. 4 - Sede

1. L'En.Bi.F. Veneto ha la propria sede territoriale in Padova, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 5, 35129 (PD), salvo successive determinazioni dell'Assemblea dei Soci. Il cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.
2. Salva diversa motivata determinazione del Presidente, le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, si terranno presso la sede.
3. L'Assemblea potrà riunirsi, con l'accordo di tutti i Soci, anche con modalità telematica nel rispetto delle forme di convocazione di cui al presente Statuto.

Art. 5 - Finalità e Competenze territoriali

1. L'En.Bi.F. Veneto svolge nell'ambito territoriale di competenza, i compiti affidatigli dalla Legge, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale e dagli Accordi intervenuti tra i Soci.
2. Le finalità statutarie potranno essere perseguite dall'Ente direttamente nella Regione Veneto e, in via transitoria e fino all'istituzione dei rispettivi Enti Regionali, anche nelle Regioni: Emilia Romagna, Marche, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ai sensi e per gli effetti della determinazione assunta dall'En.Bi.F. Nazionale in data 21 marzo 2013.
3. Quando il numero dei Soci lo consiglia e per specifiche e motivate esigenze potranno essere costituiti Comitati di Coordinamento Territoriali Regionali o Provinciali.

Art. 6 - Attività

1. L'En.Bi.F. Veneto, così come previsto dall'En.Bi.F. Nazionale costituito e operante dal 9 Giugno 2011, di cui è diretta emanazione, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) formativa, in conformità alle previsioni dell' art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ottica della tutela del lavoratore, della sua formazione in ambito professionalizzante e tenuto conto del livello di conoscenza della lingua italiana anche con percorsi a supporto in lingua straniera, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione;
 - b) iniziative a sostegno del reddito e nell'occupazione dei lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
 - c) iniziative di socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente;
 - d) monitoraggio, attraverso la Commissione pari opportunità della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e a eventuali azioni positive attraverso la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile;
 - e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione con la costituzione di un Osservatorio permanente;
 - g) favorire un rapporto con le sedi Regionali istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l'evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
 - h) attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamento pubblico cui le strutture bilaterali possono accedere;
 - i) promuovere e sostenere i piani formativi, aziendali e territoriali concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
 - j) ogni ulteriore compito che venga affidato all'Ente dalle Parti stipulanti.
2. Al fine di dare attuazione ai punti di cui sopra sono costituite le seguenti Commissioni Regionali:
 - a) Commissione Pari Opportunità;
 - b) Commissione per la Formazione e Sicurezza del lavoro;
 - c) Commissione per la Certificazione, Conciliazione ed Interpretazione Contrattuale.
 3. Viene altresì istituito un Osservatorio con il compito di monitorare, ai fini statistici, le iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché l'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione, sempre nell'ambito di competenza dell'Ente.

Art. 7 - Soci

1. Sono Soci fondatori dell' En.Bi.F. Veneto, in ordine alfabetico:
 - a) CISAL Terziario, C.F. 97086090582;
 - b) SACI, C.F. 97519110585.

2. Altre Organizzazioni che abbiano aderito ai Contratti Collettivi a livello Nazionale stipulati tra i Soci dell'En.Bi.F. o relativi ad altri settori potranno chiedere l'adesione all'Ente Bilaterale Federale Regione Veneto in qualità di Soci con pari diritti.
3. L'adesione è subordinata all'accettazione, da parte dei Soci fondatori di cui al punto 1) del presente art. 7.
4. L'Assemblea dei Soci determinerà i Regolamenti per consentire dette adesioni, previa approvazione da parte dell'En.Bi.F. Nazionale.

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'En.Bi.F. Veneto:
 - c) L'assemblea dei Soci;
 - d) Il Comitato di Presidenza;
 - e) Il Presidente;
 - f) Il Vice Presidente;
 - g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I componenti di tutti gli Organi di gestione e di controllo restano in carica quattro anni e possono essere sostituiti in qualunque momento dall'Organizzazione che li ha nominati, previa comunicazione scritta.
3. Ogni sostituto durerà in carica fino alla scadenza del mandato naturale.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta in maniera paritetica da sei (sei) membri, 3 (tre) espressi dalla componente del SACI e 3 (tre) dalla componente della CISAL Terziario.
2. L'eventuale ingresso di nuovi Soci che alteri la parità tra i componenti di estrazione datoriale e sindacale darà luogo all'inserimento di componenti di pari numero nella componente minoritaria.
3. I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione dei componenti per la presa d'atto.
5. L'Assemblea si riunisce ordinariamente su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, con un'Assemblea da tenersi entro il 30 Giugno destinata all'approvazione del bilancio consuntivo, una da tenersi entro il mese di Dicembre destinata all'approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da un Socio, dal Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta di almeno 1/3 dei membri effettivi.
6. L'assemblea è convocata per l'approvazione del rendiconto con l'invio, unitamente alla convocazione di copia della relazione dei Revisori dei conti e del rendiconto analitico;
7. E' ammessa la delega di un membro ad un altro membro.
8. Ogni membro potrà presentare al massimo 1 (una) delega, previa verifica del Presidente dell'Assemblea.

Art. 10 - Poteri dell'Assemblea dell'En.Bi.F. Veneto

1. Spetta all'Assemblea:
 - a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;

- b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) definire le linee-guida per l'attuazione delle attività di cui all'art. 6 dello Statuto;
 - d) deliberare in ordine alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Revisori e i componenti delle Commissioni, nei limiti delle disponibilità fissate all'art.16;
 - e) delibera in merito alla pianta organica del personale ed ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e retribuzioni del personale;
 - f) delibera sui limiti degli impegni di spesa di straordinaria amministrazione che possono essere effettuati dal Presidente;
 - g) deliberare sulla ripartizione delle spese tra ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - h) deliberare in ordine all'effettuazione delle operazioni immobiliari per l'attività dell'Ente;
 - i) deliberare, previo Nulla Osta dell'En.Bi.F. Nazionale, l'ammissione di nuovi Soci, siano essi Organizzazioni datoriali e/o sindacali, ed i relativi regolamenti attuativi;
 - j) recepire i regolamenti per il funzionamento degli Organi in conformità a quanto previsto per l'En.Bi.F. Nazionale rispettando il criterio dell'alternanza;
 - k) deliberare un codice etico e comportamentale che preveda anche le inadempienze che possono determinare l'esclusione o la decadenza dei componenti dalle cariche elettive;
 - l) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di Presidenza;
 - m) approvare il modello organizzativo e gli organici dell'Ente;
 - n) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
 - o) approvare il Regolamento degli Organi Collegiali ed il Regolamento Patrimoniale, attenendosi a quanto previsto dal precedente punto h);
 - p) approvare il Verbale delle riunioni;
 - q) deliberare lo scioglimento dell'Ente nei casi previsti dal presente Statuto.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente a mezzo di posta elettronica, fax o raccomandata a.r., contenente data e ordine del giorno, da inviare a ciascun interessato presso il domicilio indicato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.
3. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere validamente effettuata 3 (tre) giorni prima della riunione.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. In caso di contemporaneo impedimento, presiederà il Rappresentante più anziano.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti.
7. Per l'accettazione e per l'esclusione dei Soci, nonché per le modifiche Statutarie e Regolamentari è richiesto il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti), arrotondati per eccesso, dei componenti.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente dell'Ente è nominato dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e sarà scelto per ciascun mandato quadriennale con il criterio dell'alternanza tra un rappresentante delle Associazioni Datoriali e uno delle Associazioni sindacali.
3. Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare l'Ente di fronte ai terzi;
 - b) stare in giudizio, avendo, congiuntamente al Vice Presidente, il potere di firma (art. 16, comma 1);
 - c) provvedere all'apertura di conti corrente bancari e postali per l'accreditamento dei contributi e l'utilizzo degli stessi e porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie, congiuntamente al Vice Presidente;
 - d) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
 - e) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
 - f) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
 - g) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.
4. L'Assemblea dei Soci potrà decidere di derogare alla stretta regola dell'alternanza, prevista dall'art. 13 dello Statuto Nazionale, per la nomina del Presidente e, di conseguenza del Vice Presidente, con la maggioranza dei 4/5 dei componenti.

Art. 12 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con il criterio dell'alternanza rispetto all'Associazione rappresentata dal Presidente. Pertanto, ad un Presidente rappresentate datoriale sarà affiancato un Vice Presidente rappresentate sindacale e viceversa.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli, fermo restando l'obbligo della firma congiunta di cui all'art 11, comma 3, lettera b).

Art. 13 - Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è un organo tecnico composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento della normale amministrazione, la predisposizione delle deliberazioni e di quant'altro sia di supporto all'attività dell'Assemblea dei Soci.
2. Il Comitato di Presidenza predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente.
3. Può svolgere tutte le attività e i compiti demandatigli dall'Assemblea.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi, uno di estrazione datoriale e uno di estrazione sindacale, nonché da un terzo componente, in qualità di Presidente, designato dalla componente datoriale o sindacale che non esprima il Presidente dell'Ente. I membri devono essere preferibilmente iscritti all'Albo dei revisori dei Conti e durano in carica quattro anni.
2. I Revisori svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dal codice civile, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
3. Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Sindaci.

4. I Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, ma, in quanto tali, non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Patrimonio e Finanziamento

1. Il patrimonio dell'En.Bi.F. Veneto è costituito da:
 - a) i contributi per il funzionamento del sistema bilaterale, in applicazione delle disposizioni contrattuali e delle determinazioni assunte dall'Assemblea dell'En.Bi.F. Nazionale;
 - b) gli interessi maturati su detti contributi e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora;
 - c) i contributi versati a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell'Assemblea da chi volontariamente intende usufruire delle prestazioni dell'Ente per le quali sia stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
 - d) i contributi versati per le attività di certificazione, conciliazione, formazione ecc... previste dall'art. 6, 1° comma, lettera a);
 - e) i beni mobili ed immobili acquisiti per lasciti, donazioni o ad altro titolo da soggetti privati e pubblici;
 - f) i contributi privati e pubblici aventi anche carattere comunitario erogati all'Ente per le attività da esso promosse.
2. Il regime giuridico è quello di cui al Libro I Titolo II del c.c., e quindi delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e, del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione delle disposizioni in tema di comunione di beni.
3. Il patrimonio dell'En.Bi.F. Veneto è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all'art. 6.
4. I Soci, ed i loro singoli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'En.Bi.F. Veneto, sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso in quanto a norma dell'art. 111 D.P.R. 917/86 è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'En.Bi.F. Veneto ha un regime patrimoniale e finanziario autonomo, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.

Art. 16 - Gestione

1. Ogni pagamento o esborso per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Ad eccezione delle spese imposte dalla Legge, è espressamente vietato assumere impegni di spesa che al momento della delibera non abbiano garantita l'intera copertura finanziaria.

Art. 17 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 30 Aprile, il Comitato di Presidenza predispose il Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 Giugno dall'Assemblea.

3. Entro il 30 Novembre, il Comitato di Presidenza predisporrà il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno.
4. I bilanci e la situazione contabile possono essere richieste in qualsiasi momento dalle Organizzazioni socie.

Art. 18 Liquidazione e Commissariamento

1. Lo scioglimento dell'En.Bi.F. Veneto avviene nei seguenti casi:
 - a) a seguito di previsione legislativa o di decisione giudiziale;
 - b) a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni socie di modificare le previsioni contrattuali costitutive dell'Ente per scelta politica o per mancanza di risorse.
2. Lo scioglimento verrà demandato a tre liquidatori, di cui uno nominato dalle Organizzazioni datoriali, uno dalle Associazioni sindacali e uno di comune accordo. In caso di disaccordo la nomina del Presidente sarà demandata al Tribunale Civile competente.
3. L'eventuale residuo attivo sarà destinato alla Croce Rossa Italiana.
4. Lo scioglimento potrà avvenire con le modalità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, indipendentemente da quello dell'En.Bi.F. Nazionale o degli altri Enti Territoriali.

Art. 19 – Approvazione, Interpretazione, Integrazioni e Modifiche Statutarie

1. Copia del presente Statuto sarà inoltrato all'En.Bi.F. Nazionale per la relativa approvazione di coerenza con lo Statuto dell'En.Bi.F. Nazionale. Tale copia, munita del timbro e della firma del Presidente dell'En.Bi.F. Nazionale, sarà conservata agli atti quale Copia Autentica dello Statuto dell'En.Bi.F. Regione Veneto.
2. L'interpretazione autentica in merito all'applicazione del presente Statuto è demandata all'Assemblea dei Soci dell'En.Bi.F. Nazionale, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Art. 20 - Clausola di salvaguardia

1. Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi sarà efficace solo dopo approvazione dell'Assemblea dell'En.Bi.F. Nazionale.

Art. 21 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla vigente legislazione, alle norme del Codice Civile e al Regolamento di attuazione.

Allegati:

Atto Costitutivo dell'En.Bi.F. Veneto